



*ACCADEMIA DEI MAESTRI ARTIGIANI
DI ARTI E MESTIERI - FERRARA*

44100 Ferrara - Via Savonarola, 16 - Tel. 0532 206812 - Fax 0532 209144

STATUTO

ACCADEMIA DEI MAESTRI ARTIGIANI DI ARTI E MESTIERI

ART. 1 – Fondazione e obiettivo

L'Accademia dei Maestri Artigiani di Arti e Mestieri è stata fondata a Ferrara nel 1951. Padri Fondatori sono il rilegatore Pilade Cappellari, il cementista Edmondo Carlini, il fabbro Efrem Navarra, il restauratore Ugo Rossetti e altri valenti artigiani.

L'Accademia ha l'obiettivo di valorizzare e stimolare le attività artigiane nella fraternità e solidarietà sociale del lavoro.

Il presente statuto regola l'attività dell'Accademia dei Maestri Artigiani di Arti e Mestieri, adeguandola al mutamento nei tempi, pur nel rispetto dello spirito originario dello statuto discusso il 18/12/1951 e approvato il 20/1/1952.

ART. 2 – Finalità specifiche

Queste le finalità dell'Accademia dei Maestri Artigiani di Arti e Mestieri:

- 1) valorizzare l'artigianato organizzando una o più manifestazioni all'anno, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, nelle quali verranno insigniti meritevoli artigiani, individuati dall'Accademia, del diploma di maestro artigiano o di altri prestigiosi riconoscimenti.
- 2) favorire e stimolare, in collaborazione con gli enti preposti, l'insegnamento e la qualificazione dei giovani e degli apprendisti
- 3) promuovere convegni e conferenze sulle arti e sui mestieri
- 4) organizzare gite a scopo culturale e artistico
- 5) conseguire la più fraterna solidarietà tra gli iscritti in campo sociale, educativo e produttivo
- 6) istituire e aggiornare un sito internet, che contenga tutti i nomi e i curriculum dei maestri artigiani, favorendo la conoscenza del loro valore, delle loro attività, delle loro aziende.

ART. 3 - Patrono

L'Accademia dei Maestri Artigiani di arti e mestieri ha per suo patrono San Giuseppe.

ART. 4 – Categorie degli accademici

L'Accademia dei Maestri Artigiani di arti e mestieri si compone delle seguenti categorie:

- 1) abbigliamento, tessitura, ricamo e affini
- 2) parrucchieri, estetisti e affini
- 3) cuoio, calzature, pelletteria e tappezzeria
- 4) battitori di rame
- 5) decoratori, pittori, ceramisti, vetrai e affini
- 6) ebanisti, falegnami, palchettisti
- 7) grafici e rilegatori
- 8) fotografi, riproduzione di disegni, pittura
- 9) elettrotecnici, radiotecnici
- 10) orafi, incisori
- 11) stuccatori, formatori
- 12) ferro e meccanici
- 13) marmo e cemento
- 14) scultori, intagliatori di legno
- 15) ottici

- 16) autotrasportatori
- 17) fabbricazione di strumenti musicali e accordatori
- 18) officine meccaniche e autocarrozzerie
- 19) corniciai, restauratori, doratori
- 20) alimentaristi
- 21) eventuali altre categorie iscritte all'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio che nascessero in futuro

ART. 5 – Maestri effettivi, onorari e soci sostenitori

L'Accademia si compone di:

- Maestri Artigiani effettivi
- Maestri Artigiani onorari
- Soci sostenitori

ART. 6 – Alta considerazione

I Maestri Artigiani effettivi dovranno godere della più alta moralità, tradizione di mestiere ed abilità artistica, qualità di educatori.

L'appartenenza ad associazioni di categoria artigiane non impedisce l'appartenenza all'Accademia.

ART. 7 – Organi dell'Accademia

Sono organi dell'Accademia dei Maestri Artigiani di Arti e Mestieri:

- 1) l'Assemblea dei Maestri Artigiani effettivi
- 2) il Consiglio Accademico
- 3) la Presidenza
- 4) il Collegio dei revisori dei conti

ART. 8 – L'Assemblea degli accademici effettivi

L'Assemblea degli accademici effettivi è il massimo organo dell'Accademia.

Ha il compito di definire e fissare gli obiettivi, le linee programmatiche annuali e triennali, le direttive d'ordine generale.

In sede ordinaria l'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla relazione del Consiglio Accademico
- 2) elegge i membri della Presidenza e del Consiglio Accademico

In sede straordinaria l'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) delibera sullo scioglimento dell'Accademia e devoluzione del suo patrimonio
- 2) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto
- 3) delibera su atti di straordinaria amministrazione

- 4) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Accademico

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile. Per la validità dell'Assemblea è necessario l'intervento, in prima convocazione, di un numero di associati pari alla metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, pari alla metà più uno.

E' ammessa la delega del voto ad altro associato, in numero non superiore a cinque.

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- 1) per decisione del Consiglio Accademico
- 2) su richiesta di almeno un terzo degli associati, o quando lo ritenga necessario la Presidenza

ART. 9 – Il Consiglio Accademico

L'organo direttivo dell'Accademia è il Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico è eletto dall'Assemblea degli accademici effettivi.

Il Consiglio Accademico si compone delle seguenti figure: Presidente, Vicepresidente, Coordinatore, Segretario, un numero massimo di 7 consiglieri, 3 revisori. Il Presidente può eventualmente proporre un Amministratore, scelto tra i consiglieri.

Tutti i membri del Consiglio Accademico devono essere Maestri Artigiani effettivi, fa eccezione solo la figura del coordinatore.

Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni. Tutti i componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Accademico:

- a) discute e delibera sulle proposte della Presidenza
- b) coadiuva la Presidenza nel provvedere all'attività e allo sviluppo dell'Accademia, promuovendo d'accordo con essa tutte quelle iniziative rivolte ad accrescere il prestigio e l'importanza dell'Accademia
- c) delibera sulle questioni amministrative ed economiche dell'Accademia
- d) propone la nomina dei nuovi Maestri Artigiani effettivi e dei Maestri Artigiani onorari; delibera l'ammissione dei Soci Sostenitori. Ogni nominativo proposto per la nomina a Maestro Artigiano effettivo dovrà essere accompagnato dal curriculum; dovrà essere inoltre noto il nome del Maestro Artigiano presentatore.

Il Consiglio Accademico si riunisce previo invito della Presidenza. Le sedute è valida quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri che lo compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a voti palesi e a maggioranza semplice.

Su iniziativa del Presidente, alle riunioni del Consiglio Accademico possono essere chiamati dei maestri artigiani effettivi in qualità di "invitati permanenti"; essi non hanno diritto di voto.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Accademico sono documentate nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Accademico è normato da apposito regolamento.

ART. 10 – Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal segretario.

Alla Presidenza è affidata l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Accademico e dall'Assemblea degli accademici effettivi. Unitamente al Consiglio prepara i bilanci preventivi e la stesura dei consuntivi.

La Presidenza predispone la relazione annuale e triennale delle attività svolte, da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio Accademico.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Accademia, convoca l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Accademico.

Il Vicepresidente supplisce in caso di temporanea mancanza o per delega del Presidente, assumendone le funzioni.

ART. 11 – Segretario e Amministratore

Il Segretario tiene la corrispondenza, compila i verbali della Presidenza, del Consiglio Accademico, dell'Assemblea, provvede a tutto quanto concerne il buon andamento dell'Accademia dandone verbalmente relazione alla Presidenza.

Il Segretario può essere sostituito da un membro del Consiglio Accademico.

Il Segretario e l'Amministratore (qualora sia stato designato) curano la riscossione delle quote associative dei soci effettivi e dei soci sostenitori e le somme che per qualsiasi titolo pervengono all'Accademia. Essi provvedono alla loro custodia depositandole presso un istituto di credito. Essi effettuano i pagamenti.

ART. 12 – Conto consuntivo e bilancio preventivo

L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Segretario e l'Amministratore, entro e non oltre il 15 febbraio, sottopongono al Consiglio Accademico e all'esame dei revisori il conto consuntivo dell'anno decorso corredato dai documenti giustificativi.

Il Conto consuntivo dell'anno decorso, e il bilancio preventivo dell'anno corrente, saranno presentati all'Assemblea degli Accademici effettivi, che si terrà entro il mese di aprile.

ART. 13 – Revisori dei conti

I revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea degli Accademici effettivi e durano in carica 3 anni. Sono rieleggibili. Essi presentano la loro relazione sul conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di denunciare ogni omissione o irregolarità alla Presidenza e al Consiglio Accademico.

ART. 14 – Prerogative dei Maestri Artigiani e dei soci sostenitori

I Maestri Artigiani effettivi e i Soci sostenitori possono:

- a) essere chiamati a contribuire a corsi di formazione, sia d’iniziativa dell’Accademia, sia di iniziativa di enti di formazione o di associazioni di categoria
- b) presentare iniziative e proposte alla Presidenza, come per la nomina di nuovi Maestri Artigiani
- c) partecipare a commissioni per lo studio di particolari questioni tecniche e artistiche di interesse artigiano e sociale

ART. 15 – Quota associativa

I Maestri Artigiani effettivi e i soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Accademico.

ART. 16 – Rappresentanza

In tutte le solennità e le riunioni a cui interviene l’Accademia, il Presidente e gli altri membri del Consiglio Accademico ne costituiscono la rappresentanza.

ART. 17 – Modifiche statutarie

Il presente statuto non può essere modificato se non quando l’Assemblea dei Maestri Artigiani Effettivi, a questo scopo convocata, approvi le modifiche con un numero favorevole di voti non inferiori ai due terzi del numero dei votanti.

Inoltre tale adunanza non è valida, in prima convocazione, se non vi prendono parte almeno i due terzi degli Accademici effettivi. La stessa adunanza è valida, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

ART. 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio dell’Accademia, che dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblici utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Per la validità di tale deliberazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 19 – Regolamenti interni

Il presente Statuto sostituisce il precedente approvato il 20 gennaio 1952. Successivamente all’approvazione del presente Statuto, il Consiglio Accademico potrà provvedere alla compilazione di appositi regolamenti interni con disposizioni particolari.

Ferrara, 14 aprile 2013

Del testo si è fatta lettura all’Assemblea del 14 aprile 2013. La medesima Assemblea ha approvato tale testo nella stessa giornata